

La Corte d'Appello di Torino

Sezione Famiglia

riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Enrico Della Fina	Presidente rel.
Dott.ssa Carmen Rita Mecca	Consigliere
Dott.ssa Carla Beltramino	Consigliere

ha pronunciato il seguente

DECRETO

NEL PROCEDIMENTO CIVILE ISCRITTO AL N. 373/2021 V.G.

Letto il reclamo avverso il decreto del Tribunale di Verbania, emesso in data 12.07.2021, proposto da

_____ residente in San Paolo (Brasile), in _____
_____ rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avvocato stabilito Stephanie Poliseni Silveira e dall'avv. Mauro Gallo, entrambi del Foro di Bergamo, i quali intendono ricevere le comunicazioni e le notificazioni al numero di fax 035.19967999 o all'indirizzo PEC adv.poliseni@pec.it

Reclamante

CONTRO

COMUNE DI OMEGNA

Reclamato contumace

CON L'INTERVENTO

del **PROCURATORE GENERALE** in persona del Sostituto, dott.ssa Anna Maria Baldelli

Col decreto impugnato il Tribunale di Verbania ha respinto la domanda dell'attuale reclamante, di declaratoria dell'illegittimità del rifiuto del Comune di Omegna di trascrivere il proprio atto di nascita nei registri dello Stato civile, e per conseguenza di ordinare tale trascrizione all'ufficiale di Stato civile.

Ha esposto il ricorrente di essere stato dichiarato cittadino italiano dal Comune di Omegna con provvedimento del 31/10/2017; di aver richiesto la trascrizione dei propri atti al Comune, al fine di ottenere la regolarizzazione del riconoscimento; di

aver inutilmente e ripetutamente sollecitato il Comune a provvedere, e di aver ottenuto risposta una prima volta nel senso del ritardo per l'elevato numero di richieste da evadere, indi per la pendenza di un procedimento penale che vedeva coinvolto il ricorrente e infine per irreperibilità dello stesso; di aver comunicato in data 28/9/2018 il proprio trasferimento di residenza in Brasile, e la propria domanda di iscrizione all'AIRE, per l'ottenimento del quale era necessario trascrivere l'atto di nascita; che peraltro in data 7/4/2019 il Comune gli aveva inviato comunicazione di avvio di procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità; che il Pubblico Ministero, cui gli atti erano stati inviati, aveva espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso; che peraltro il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso, avendo ritenuto che comunque la mancanza del requisito della residenza in Italia e proprio nel Comune richiesto, impedisse l'accoglimento della domanda, essendo venuta meno la competenza del Comune richiesto.

Il reclamante impugna il provvedimento, affermando la responsabilità del Comune, che aveva impiegato tre anni a provvedere; che egli, cittadino italiano, ha diritto alla trascrizione in ogni caso, e che essa non poteva essere impedita dalla sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti formali, quale la residenza nel Comune richiesto, se ciò dipendeva dalla inattività ed incompetenza dei funzionari addetti. Insiste dunque nella propria domanda.

Il Comune ha trasmesso delibera con la quale ha stabilito di non costituirsi in giudizio.

Il Procuratore Generale, intervenuto, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del reclamo.

La Corte, con ordinanza del 19/11/2021, ha richiesto al [REDACTED] la produzione di certificato di residenza storico, ed a tanto il reclamante ha provveduto.

Il ricorso è fondato.

Emerge dagli atti come il [REDACTED] residente in Omegna dal 29/6/2017, è stato riconosciuto in possesso della cittadinanza italiana "iure sanguinis" con provvedimento del Sindaco dello stesso Comune in data 31/10/2017. A quel punto l'Ufficiale dello Stato civile del Comune avrebbe dovuto trascrivere l'atto di nascita del cittadino nei registri del Comune di residenza: tant'è che, a fronte degli iniziali solleciti, il Comune non negava di dover provvedere, ma giustificava con l'elevato numero di richieste e la propria scarsità di personale la propria omissione. Ciò accadeva in data 30/9/2018, ovvero a quasi un anno di distanza dalla ricognizione dello *status civitatis* di cui godeva il [REDACTED]. Quasi un ulteriore anno dopo la giustificazione diveniva l'esistenza di indagini penali in corso su casi consimili; e da ultimo l'accertata irreperibilità dell'interessato ed il venir meno, dunque, della competenza del Comune di Omegna a provvedere. Ora, è evidente che il Comune ha

agito al di fuori di ogni ragionevole (e anche legalmente stabilito, si veda il generale termine massimo di 180 giorni stabilito dall'art. 2 L. 241/1990 sul procedimento amministrativo) termine e che, altrettanto indubbiamente, il requisito della residenza nel Comune di Omegna sussisteva alla data del provvedimento di ricognizione sindacale ed è esistito ancora per quasi un anno, fino all'agosto del 2018 (ciò per espressa ammissione del richiedente). A questo punto, che attualmente il [REDACTED] non sia più residente nel Comune di Omegna non può costituire la ragione legittimante il rifiuto di trascrizione: non è nemmeno pensabile che la competenza a provvedere dipenda dall'inerzia dell'obbligato, ovviamente, e che da essa dipenda la compromissione dell'avente diritto (che, fra l'altro, indubitabilmente è cittadino italiano, e avrebbe come tale anche potuto seguire la via consolare).

Conseguentemente, la domanda del reclamante dev'essere accolta, con integrale riforma del provvedimento impugnato.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate in dispositivo secondo la tariffa di volontaria giurisdizione, valore indeterminabile basso, importo medio, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte d'appello di Torino, visti gli artt. 95 e 96 DPR 3 novembre 2000 n. 396, in riforma del decreto del Tribunale di Verbania in data 12/7/2021, nella contumacia di parte reclamata;

ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Omegna la trascrizione dell'atto di nascita del sig. [REDACTED] nei registri ivi tenuti, con ogni adempimento conseguente;

condanna il Comune di Omegna a rifondere al reclamante le spese sostenute nei due gradi di giudizio, liquidandole in €. 2.225,00 per compensi per ciascun grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'appello, in data 24/2/2022.

IL PRESIDENTE EST.

(dott. Enrico Della Fina)